

LA CONSECUTIO PROCEDURARUM NEL CODICE DELLA CRISI

A cura di
Saverio Mancinelli

1. Principi generali della consecuzione – 2. Consecuzione nel Codice della crisi – 3. Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – 4. Consecuzione con la composizione negoziata – 5. Consecuzione tra liquidazioni giudiziali – 6. Consecuzione per soci illimitatamente responsabili

1. Principi generali della consecuzione.

La consecuzione è un vecchio principio giurisprudenziale che in ipotesi di più procedure che si susseguono consente di considerarle unitariamente e di retrodatare il dies a quo del periodo sospetto delle azioni di inefficacia, di revocatoria “concorsuale” (già revocatoria fallimentare) e di atti compiuti tra coniugi, alla data di apertura del primo procedimento¹.

Vi è consecutio quando sussiste una correlazione logica tra le situazioni e costanza dei presupposti essenziali; in altre parole, vi è consecuzione se, nell'intervallo di tempo tra due procedimenti, sussiste identità di qualificazione imprenditoriale e identità di situazione di crisi sfociata nell'insolvenza, in quanto la ratio della consecuzione risiede non nella continuità temporale, ma in quella causale².

Differentemente, si può ritenere che non vi sia consecuzione quando, oltre ad essere trascorso un significativo lasso di tempo tra la fine della prima procedura e l'apertura della seconda, quest'ultima venga dichiarata sulla base di elementi differenti rispetto a quelli che avevano giustificato la precedente³.

¹ Le radici storiche della *consecutio* sono anche riconducibili al c.d. “rito di Avellino”, sede giudiziaria presso cui venivano spesso dichiarate “in serie consequenziale” amministrazione controllata, concordato preventivo e fallimento. In tal caso, la giurisprudenza di legittimità aveva individuato che gli effetti delle revocatorie decorrevano a ritroso dalla data di apertura della prima procedura concorsuale.

² Appare, quindi, tuttora valido il principio individuato da Cass. 12536/1998.

³ L'indirizzo nomofilattico sulla *consecutio* è stato riepilogato da Cass. S.U. 42093/2021 come segue: i) «la prededuzione, per sua natura accordata ad un credito nel contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine ... sopravvive in una procedura concorsuale diversa ... se la finale regolazione della procedura di sbocco disciplini un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo»; ii) «la consecuzione tra procedure concorsuali è “un fenomeno [di] collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69-bis l.fall. una sua particolare disciplina nel

Il principio giurisprudenziale della *consecutio procedurarum* ha avuto codificazione normativa con la L. 134/2012, che introduceva un secondo comma nell'art. 69-*bis* del RD 267/1942. Infatti, qualora alla domanda di concordato preventivo seguiva l'apertura del fallimento, il legislatore individuava esplicitamente il computo dei termini per le azioni revocatorie in genere (“i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69”), con rilevanza dalla data di pubblicazione della domanda di concordato (anche “anticipata o in bianco o con riserva”⁴) nel Registro delle imprese.

Con tale intervento, il legislatore indicava quale *dies a quo* del periodo sospetto un momento “esterno”, poiché conosciuto (o meglio, conoscibile) da tutti i creditori, cioè la data di pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle imprese, anziché un momento “interno” alla procedura, quale era la data di ammissione alla procedura concordataria richiamata dalla precedente giurisprudenza. Pertanto, nel vigore del RD 267/1942 in ipotesi di consecuzione concordato preventivo – fallimento, il computo del periodo sospetto retroagiva dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle imprese⁵.

Ovviamente, nel vigore della legge fallimentare il principio della *consecutio* era legato alla natura di procedura (intesa come “processo”). In tal senso, la Suprema corte⁶ aveva individuato i seguenti requisiti minimi per l'attribuzione della natura di procedura concorsuale:

- una qualsivoglia forma di interlocuzione con l'autorità giudiziaria, con finalità quantomeno “protettive” (nella fase iniziale) e di controllo (nella fase conclusiva);

caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale” (Cass. 15724/2019); iii) non è « decisivo l'intervallo temporale in sé tra la chiusura di una procedura e la dichiarazione di fallimento, “purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure” (Cass. 6290/2018, 33402/2021)».

⁴ L'istituto, depotenziato dalla riforma fallimentare del 2005, veniva, quindi, parzialmente “rivitalizzato” dall'introduzione del concordato “in bianco o anticipato o con riserva”, che consentiva la retrodatazione del periodo sospetto al momento della pubblicazione nel Registro delle imprese della domanda concordataria “in bianco”.

⁵ In tal senso si era anche pronunciata (ante modifica normativa) la prima sentenza di legittimità in argomento (Cass. 6 agosto 2010, n. 18437), secondo cui, anche dopo la riforma, si applica la retrodatazione degli effetti della sentenza di fallimento alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura minore, in quanto anche lo stato di crisi di cui all'art. 160 l. fall., accertato coeivamente alla dichiarazione di fallimento, ha natura irreversibile, tanto da fondare un giudizio di sostanziale identificazione con lo stato di insolvenza, appunto necessario a dar corso e, sia pur su iniziativa di parte (pubblica o privata), alla più grave procedura. Inoltre, Cassazione 29 marzo 2016, n. 6045 aveva stabilito che in ipotesi di concordato preventivo aperto prima della riforma di cui al D.L. n. 30 del 2005 e di conseguente fallimento dichiarato successivamente a tale data, il periodo sospetto era individuabile in due anni o in un anno, a seconda del tipo di atto interessato, anziché, rispettivamente, in un anno o in sei mesi, come termine modificato dalla riforma del 2005.

⁶ Cass. 12 aprile 2018 n. 9087.

- il coinvolgimento formale di tutti i creditori, quantomeno a livello informativo e fosse anche solo per attribuire ad alcuni di essi un ruolo di “estranei”, da cui scaturiscono conseguenze giuridicamente predeterminate;
- una qualche forma di pubblicità⁷.

In breve, nel vigore del RD 267/1942 il fenomeno era esclusivamente connesso alla natura giudiziale delle procedure concorsuali coinvolte e anticipatorie del fallimento (abrogata amministrazione controllata, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo), non potendovi essere alcuna consecuzione, ad esempio, tra il piano attestato di risanamento e il fallimento.

2. Consecuzione nel Codice della crisi.

Con il D.Lgs 14/2019 (Codice della crisi, in breve CCII) il principio della consecuzione è stato inizialmente esteso, come regola generale, a tutte le procedure concorsuali, in virtù della codificazione del procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, con domanda “unificata” *ex art.* 40 del CCII.

Conseguentemente l'art. 170 comma 2 del CCII (in cui è “confluito” l'art. 69-*bis* comma 2 del RD 267/1942) prevedeva, nella versione precedente al d.lgs 136/2024 (c.d. decreto correttivo *ter*), che quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti di varia tipologia, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini del periodo sospetto disciplinati dagli artt. 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 del CCII decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.

Successivamente, il decreto correttivo *ter* ha previsto un'estensione generalizzata nell'art. 170 comma 2 del CCII, disponendo che quando alla domanda di accesso (non a una procedura concorsuale, ma) “a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini per la retrodatazione delle azioni di inefficacia, di revocatoria concorsuale e di atti compiuti tra coniugi decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.

Nella relazione illustrativa al correttivo *ter* si legge che è stato sostituito il riferimento alla procedura concorsuale con quello di “strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza” per completezza di disciplina e chiarezza, con menzione in generale agli strumenti disciplinati dal Codice.

⁷ Alla luce di tali principi, la citata Cass. 9087/2018 aveva argomentato che tale “minimo comun denominatore” di procedura concorsuale si rinveniva a pieno titolo anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti, quantomeno dopo la loro riforma ad opera del D.L. n. 83/2012, convertito dalla Legge n. 134/2012.

Riassumendo, anche nel CCII:

- a) la *consecutio* consente di collegare più strumenti volti a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa. La condizione indispensabile per la consecuzione è che vi siano identità imprenditoriale e stesso presupposto oggettivo, cioè occorre il protrarsi della medesima situazione di crisi o insolvenza;
- b) la *ratio* del principio non risiede nella continuità temporale, ma in quella causale e, pertanto, può esservi *consecutio* anche in presenza di uno iato temporale tra più strumenti, per l'incapacità dei primi di conseguire il risanamento;
- c) il principale effetto della consecuzione è che, aperta la liquidazione giudiziale, il *dies a quo* del periodo sospetto per le azioni revocatorie retroagisce dalla data di pubblicazione della domanda di accesso al primo procedimento.

Ciò che cambia è che la consecuzione non avviene con procedure concorsuali, ma con “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” e la modifica conduce alle incertezze di seguito esplicitate.

3. Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Al fine di individuare il periodo di retrodatazione delle azioni revocatorie, occorre *in primis* cercare di delineare quali sono gli “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” (in breve SRCI) considerando che l'art. 2 lett. m-*bis*) del CCII definisce gli SRCI come “le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata, volti al risanamento dell'impresa, mediante la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi”.

Il legislatore nulla aggiunge circa l'oggettiva individuazione degli istituti inquadrabili nella categoria eterogenea degli SRCI e tale lacuna non è marginale, considerando che, come detto, in tema di *consecutio procedurarum*, il parametro incerto di SRCI ha sostituito nell'art. 170 comma 2 del CCII quello (definito) di procedura concorsuale.

Volendo provare a delineare il perimetro degli SRCI, sembra cogliersi uno spartiacque tra strumenti “volti al risanamento dell'impresa” e strumenti di liquidazione, dove i primi, appaiono individuabili come SRCI, poiché collocati nella sistematica del Codice della crisi nel Titolo IV della Parte prima, appunto denominato “Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, a sua volta suddiviso in:

- Capo I - Accordi, catalogati in Piano attestato di risanamento, Accordi di ristrutturazione, Convenzione di moratoria e Accordi su crediti tributari e contributivi;

- Capo I-*bis* - Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione;
- Capo II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- Capo III - Concordato preventivo.

Da ciò discende che, per finalità di risanamento, gli SRCI non dovrebbero comprendere le procedure liquidatorie, tra cui la liquidazione coatta amministrativa e, volendo, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Tuttavia, tale conseguenza è tutt'altro che automatica, considerando che negli SRCI è incluso il concordato preventivo liquidatorio e che la stessa amministrazione straordinaria può avere uno sbocco liquidatorio o di ristrutturazione in continuità. Inoltre, sebbene inserito nel Titolo II e non nel Titolo IV della Parte prima, dovrebbe annoverarsi fra gli SRCI anche il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio *ex art. 25-sexies* CCII, per necessaria analogia con il concordato preventivo liquidatorio.

Unica indicazione contenuta nella definizione degli SRCI è che può trattarsi di “misure, accordi e procedure”, dove:

- le misure attengono le attività organizzative interne all'impresa, con piani attestati che si limitano a disporre interventi finanziari e/o industriali;
- gli accordi rinviano a trattative negoziali che coinvolgono in tutto o in parte i creditori;
- le procedure implicano una sequenza coordinata di atti destinati a svolgersi sotto il controllo giudiziario.

Si assiste, comunque, a informazioni che approdano a un ibrido e indefinito perimetro di collocazione di tali strumenti, amplificando le incertezze e resta l'esigenza d'individuazione degli SRCI, per una finalità non certo scolastica, in quanto dal combinato disposto dell'art. 170 comma 2 e art. 2 lett. m-*bis*) del CCII, si potrebbe giungere all'anomala conclusione di *consecutio* tra la convenzione di moratoria e la liquidazione giudiziale e all'impossibilità di consecuzione tra il concordato semplificato e la liquidazione giudiziale.

4. Consecuzione con la composizione negoziata.

Alla luce di quanto esposto nel precedente paragrafo, sorgono dubbi anche in merito alla riconducibilità nella categoria degli SRCI della composizione negoziata (che non è estranea all'intervento giudiziario in sede di misure protettive, cautelari e autorizzatorie), pur dovendosi ammettere che la norma definitoria degli SRCI sembra non comprenderla, prevedendo che tali strumenti “possono essere preceduti” dalla composizione negoziata.

Pertanto, dalla lettera della disposizione, sembrerebbe escludersi che la composizione negoziata possa essere considerata uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e, conseguentemente, che la stessa non possa essere "agganciata" nella consecuzione con la liquidazione giudiziale.

In realtà, si ritiene che la composizione negoziata abbia piena cittadinanza per essere uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche se non collocata nel Titolo IV del CCII per le ragioni storiche relative alla sua genesi, con successivo innesto di tale procedimento nel Titolo II del CCII, al fine di rimuovere le "procedure di allerta". Depongono per un'interpretazione in tal senso le circostanze che:

- la composizione negoziata è il primo strumento, ampiamente utilizzato, volto esclusivamente al risanamento dell'impresa;
- il presupposto oggettivo per l'accesso al procedimento può essere anche l'insolvenza;
- nella composizione negoziata vi è la facoltà di invocare l'autorità giudiziaria per la conferma di misure protettive tese a sterilizzare le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio;
- l'art. 23 del CCII individua più soluzioni conclusive delle trattative condotte nel corso della composizione negoziata, che possono certamente ricondursi alla categoria degli SRCl.

Pertanto, si ritiene che possa esservi consecuzione tra composizione negoziata e liquidazione giudiziale quando vi è identità di presupposto oggettivo, cioè se già nel primo strumento sussistevano inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non era più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Una soluzione negativa andrebbe a ledere i cardini della teoria redistributiva del danno, a "vantaggio" degli atti pregiudizievoli che, *ante* composizione negoziata, hanno leso la *par condicio* e nei confronti dei quali sono irrimediabilmente trascorsi i termini di retrodatazione delle revocatorie, anche grazie all'utilizzo di uno strumento che ha tentato invano di regolare il dissesto.

Conseguentemente, si ritiene che se alla composizione negoziata segue la liquidazione giudiziale, ricorrendone i presupposti, potrà esservi retrodatazione del periodo sospetto dalla data della richiesta di nomina dell'esperto (risultante dal Registro delle imprese), con eventuale interposizione tra i due procedimenti di altri strumenti.

5. Consecuzione tra liquidazioni giudiziali.

Considerando che la liquidazione giudiziale non è, per definizione, uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, *quid juris* se una liquidazione giudiziale viene aperta, reclamata *ex art.* 51 del CCII, revocata dalla corte di appello e successivamente riaperta dal tribunale?

La soluzione può essere fornita anche nel CCII tramite l'intervento di Cass. 29.4.2025 n. 11225, pur se emesso con riferimento al RD 267/1942. Nella fattispecie, dichiarato il fallimento, era stato accolto il reclamo contro la sentenza di apertura della procedura, perché l'impresa aveva i requisiti dimensionali per l'ammissione all'amministrazione straordinaria. Alla revoca del fallimento è seguita, quindi, la dichiarazione d'insolvenza *ex art. 3 d.lgs. 270/1999* e dopo tale procedura, all'esito del periodo di osservazione, è stata aperta una nuova dichiarazione di fallimento, stante l'assenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

In tale fattispecie, la citata sentenza della Suprema corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui il *dies a quo* per il calcolo a ritroso del periodo sospetto corrisponde al giorno della pubblicazione della prima sentenza dichiarativa di fallimento.

Pertanto, in caso di apertura, revoca e riapertura di una liquidazione giudiziale, sempre sulla base degli stessi presupposti oggettivi e soggettivi, si ritiene applicabile la *consecutio* con decorrenza dal deposito della domanda cui è seguita l'apertura della prima procedura.

6. Consecuzione per soci illimitatamente responsabili.

Ultima considerazione attiene all'art. 256 del CCII, dove si dispone che la sentenza che dichiara l'apertura della procedura nei confronti di una società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni, produce l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili e, nel contempo, sancisce che la liquidazione giudiziale dei soci non può essere dichiarata decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata.

Ciò premesso, appare lecito interrogarsi se, in ipotesi di consecuzione tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale, il termine annuale di "liberazione" del socio dalla responsabilità illimitata per lo scioglimento o cessazione del rapporto, retroagisca o meno dalla procedura minore. In altre parole, in ipotesi di concordato di una società con soci illimitatamente responsabili che abbia un esito infausto, sorge il dubbio se la liquidazione giudiziale aperta *in consecutio* travolga anche i soci che *medio tempore* si sono "disimpegnati" dalla responsabilità illimitata, essendo decorso oltre un anno dall'apertura della liquidazione giudiziale, ma meno di un anno dalla domanda di accesso alla procedura minore.

Come argomentato dalla Suprema corte⁸ con provvedimento reso nel vigore della legge fallimentare, si ritiene che anche nel Codice della crisi, che ha introdotto il "procedimento unitario", la consecuzione non possa trovare applicazione nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che *medio tempore* sono

⁸ Cass. 3 novembre 2005, n. 21326.

receduti o deceduti da oltre un anno dall'apertura della liquidazione giudiziale, ma da meno di un anno dalla domanda di accesso alla procedura minore.

Tali “*ex soci*” non possono essere soggetti a liquidazione giudiziale, poiché gli effetti del concordato preventivo riguardano solo l'impresa e, in caso di società, non si estendono alle obbligazioni dei soci illimitatamente responsabili che, non essendo coinvolti, possono escludere i beni personali dal concordato, salvo volontariamente metterli a disposizione, in tutto o in parte, dei creditori sociali per l'adempimento della procedura.

Infatti, l'art. 117 comma 2 del CCII va letto in tale ottica: salvo patto contrario, nel concordato preventivo il pagamento parziale dei creditori sociali ha effetto esdebitatorio anche per i soci illimitatamente responsabili, che dopo l'adempimento del concordato omologato, non possono essere chiamati a rispondere dei debiti della società (mentre, *a contrario*, continuano a rispondere dei debiti personali).

Consegue che il termine annuale di retrodatazione per lo scioglimento del rapporto sociale, con cessazione della responsabilità illimitata del socio, deve essere valutato solo con riguardo alla data di apertura della liquidazione giudiziale e non al momento in cui la società aveva presentato domanda di accesso al concordato preventivo.